

## **Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici**

### **ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AIUTO**

*Reg. (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016*

*DM n. 940 del 1° marzo 2017*

*DM n. 2292 del 18 aprile 2017*

## INDICE

1. Fonti normative.....	3
2. Premessa.....	3
3. Soggetti coinvolti.....	4
4. Beneficiari.....	5
5. Compilazione, trasmissione e termini di presentazione della domanda “preliminare” di aiuto.....	6
6. Procedimento di ricevibilità ed ammissibilità della domanda preliminare di aiuto.....	8
6.1 Istruttoria di ricevibilità.....	8
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda preliminare di aiuto.....	9
7. Procedimento di finanziabilità.....	10
7.1 Compilazione, trasmissione e termini di presentazione della dichiarazione integrativa dell'aiuto.....	10
7.2 Istruttoria di ricevibilità della dichiarazione integrativa dell'aiuto.....	12
7.3 Istruttoria di ammissibilità della dichiarazione integrativa dell'aiuto.....	13
8. Determinazione dell'importo unitario degli aiuti e modulazioni.....	14

## 1. Fonti normative

- regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016 e successive modifiche che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici;
- decreto MIPAAF n. 940 del 1° marzo 2017 “Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
- circolare AGEA prot. 19383 del 3 marzo 2017 “Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con la legge 15 dicembre 2016, n.229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
- circolare AGEA prot. 26531 del 24 marzo 2017 “Modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. n. 19393 del 3 marzo 2017 - misure eccezionali zootecnia”;
- decreto MIPAAF n. 2292 del 18 aprile 2017 “Modifica del decreto ministeriale 1° marzo 2017 n. 940: Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
- circolare AGEA prot. 34662 del 20 aprile 2017 “Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. 19393 del 3 marzo 2017 - misure eccezionali zootecnia”;
- circolare AGEA prot. 36814 del 28 aprile 2017 “Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. 19393 del 3 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni - misure eccezionali zootecnia”.

## 2. Premessa

Il reg. (UE) 1613/2016 della Commissione dell'8 settembre 2016 stabilisce un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici ed il decreto MIPAAF n. 940 del 1° marzo 2017 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede, fra l'altro, una serie di misure eccezionali destinate alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale.

L'aiuto ha l'obiettivo di dare sostegno agli allevamenti che producono latte vaccino in zona montana ex art.32, comma 1, lettera a) reg. (UE) 1305/2013, agli allevamenti ovi-caprini per il miglioramento della qualità del gregge ed agli allevamenti suinicoli da riproduzione che migliorino la qualità ed il benessere degli allevamenti stessi.

Ai sensi, poi, dell'art. 1, paragrafo 4, del reg. (UE) 1613/2016, viene anche stabilito che le misure oggetto di aiuto possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

### 3. Soggetti coinvolti

La gestione della domanda di aiuto prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- Unione Europea (stesura ed approvazione del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613;
- Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie (DM n. 940 del 1° marzo 2017);
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento (circolare dell'AGEA prot. 19383 del 3 marzo 2017, trasmissione informazioni statistiche alla UE, comunicazione agli OP degli importi unitari concessi per singolo intervento e specie oggetto di aiuto);
- Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con la legge regionale n. 31/2001, nonché delegata dalla Regione del Veneto, quale organismo pagatore, alla gestione del settore lattiero-caseario (stesura Manuale e modulistica, protocollazione domanda preliminare ed integrativa, istruttoria amministrativa, comunicazione delle informazioni statistiche all'AGEA, istruttoria amministrativa e controlli, pagamenti).

Fase	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	
		AVEPA	AGEA Coordinamento
Procedure di settore	Stesura ed approvazione manuale e modulistica, predisposizione dei modelli di comunicazione e domanda	R	C
Domanda di aiuto	Ricezione e protocollazione della domanda di aiuto	R	
Istruttoria domanda	Istruttoria amministrativa ed eventuali controlli in loco	R	C
Comunicazione integrativa	Ricezione e protocollazione della comunicazione integrativa alla domanda di aiuto	R	
Istruttoria comunicazione integrativa	Istruttoria amministrativa ed eventuali controlli in loco	R	C
Determinazione importo unitario	Determinazione dell'importo unitario per tipologia di intervento richiesto	C	R
Predisposizione delle proposte di liquidazione	Approvazione degli elenchi con le proposte di liquidazione dei beneficiari	R	
	Convalida mandati di pagamento	R	
	Contabilizzazione e rendicontazione finanziaria all'AGEA Coordinamento	R	
Predisposizione dei pagamenti	Erogazione del contributo	R	
	Convalida mandati di pagamento	R	
	Contabilizzazione e rendicontazione finanziaria all'AGEA Coordinamento	R	
Comunicazione dati riepilogativi	Trasmissione all'AGEA Coordinamento del riepilogo n. richiedenti, pagamenti e qualità per ogni intervento ammesso a contributo	R	
	Trasmissione dati alla Commissione europea di riepilogo n. richiedenti, pagamenti e qualità per ogni intervento ammesso a contributo		R

R= responsabile; C= collabora

## 4. Beneficiari

I beneficiari individuati dalla normativa di settore precedentemente illustrata (aziende in possesso di un codice ASL attivo alla data di presentazione della domanda di aiuto) sono i detentori di:

1. allevamenti che producono latte bovino in aziende ubicate in zone di montagna così come individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1305/2013 che nel corso del 2016 abbiano prodotto latte destinato alle "consegne" o "vendite dirette"; l'aiuto è concesso sulla base dei bovini identificati e registrati nella Banca dati nazionale per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta e sia presente in azienda alla data del 31/07/2016;
2. aziende di allevamento ovino e caprino per i capi di sesso femminile individualmente registrati nella Banca dati nazionale con un'età superiore ai 4 anni macellati tra il 15/03 ed il 30/06/2017, nel limite massimo del 15% della consistenza del gregge al 31/12/2016;
3. aziende di allevamento di suini che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di età e che non si avvalgono di deroghe di cui all'allegato 1), capitolo 2, lettera c), paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2008/120 (CE) e detto aiuto è concesso per ciascuna scrofa che concluda la lattazione tra il 15/03 ed il 30/06/2017 (certificazione rilasciata da un veterinario iscritto all'albo dell'ordine professionale).

**N. B.:** per le aziende in zona montana ubicate al di fuori del territorio della regione del Veneto per le quali si intendesse far richiesta di aiuto, non essendo possibile censire preventivamente tutti i territori che a livello di ogni regione sottostanno a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1305/2013, il richiedente deve preventivamente inviare all'AVEPA **SIA** una email ([produzioni.zootecniche@avepa.it](mailto:produzioni.zootecniche@avepa.it)) **CHE** una PEC ([protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)), corredata dalla copia di un documento in corso di validità, segnalando il codice ASL dell'azienda presente a fascicolo affinché l'AVEPA possa tempestivamente censirla all'interno dei propri applicativi e possa essere così generata la corrispondente domanda nell'applicativo Calamità Naturali.

Tutti i soggetti richiedenti l'aiuto devono obbligatoriamente aver istituito un fascicolo aziendale valido ed aggiornato presso l'AVEPA/CAA ponendo particolare attenzione a controllare ed eventualmente aggiornare il quadro "allevamenti" prima di procedere con la compilazione della domanda.

Tutti i procedimenti di competenza dell'AVEPA, compresi quelli connessi all'erogazione di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall'anagrafe delle imprese come stabilito dal d.p.r. 503/1999. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all'Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario, approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004, così come modificate dalla DGR 4098 del 30 dicembre 2005. Dal punto di vista operativo il fascicolo viene realizzato su quanto stabilito dallo specifico Manuale approvato con decreto dell'AVEPA n. 487 del 12 agosto 2008 e successive modifiche.

Il codice di identificazione dell'azienda è il codice fiscale (CUAA) che garantisce una posizione univoca nell'anagrafe delle imprese agricole. L'azienda medesima, prima di attivare qualunque procedimento, è obbligato alla verifica e, in caso di variazione dei propri dati presenti a Sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del proprio fascicolo aziendale.

Anche ai fini del presente procedimento il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito o aggiornato presso:

- il Centro di assistenza agricola (CAA) al quale la ditta, ha conferito od intenda conferire mandato;
- l'AVEPA, presso gli Sportelli unici agricoli provinciali, qualora la ditta non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

La presentazione delle domande avverrà fruendo sia delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute che di quelle nel Fascicolo Aziendale attivo presso l'AVEPA oltre a quanto registrato nel SIAN (Servizio informativo agricolo nazionale) per tutto quanto concerne la produzione di latte ex DM 07/04/2015.

## 5. Compilazione, trasmissione e termini di presentazione della domanda “preliminare” di aiuto

Le domande che per semplicità di comprensione definiremo “preliminari” di aiuto dovranno pervenire all'AVEPA **entro il 15 maggio 2017**.

La domanda di aiuto deve essere acquisita e completata tramite l'applicativo presente nel sito web istituzionale dell'AVEPA all'indirizzo: <http://app.avepa.it/mainapp>.

Per la presentazione di questa domanda il richiedente o i soggetti dagli stessi delegati troveranno la domanda pre-caricata nell'applicativo dell'AVEPA denominato “CALAMITA' NATURALI”.

Per compilare la domanda di aiuto nell'applicativo dell'AVEPA sopraindicato, il compilatore deve richiedere il proprio ACCOUNT e correlata PASSWORD registrandosi nel GUARD alla pagina del sito dell'AVEPA <http://www.avepa.it/applicativi>; ciò consente l'accesso riservato alla compilazione *on-line* della domanda di aiuto.

Il primo passo da compiere per la compilazione della domanda è la selezione del “Codice modulo: **DOMANDA PRELIMINARE AIUTO ZOOTECNIA**” dopodiché comparirà in automatico la descrizione del modulo per la domanda di aiuto ex DM 940/2017.

A questo punto si procede con l'inserimento del CUAA del richiedente (nell'eventualità sia un soggetto terzo ad essere incaricato della compilazione della domanda stessa *on-line*, dev'esserci una delega semplice sottoscritta e valida agli atti sempre presso il soggetto terzo incaricato); fatto ciò, in automatico - da fascicolo aziendale - verranno caricati nella domanda i dati relativi al richiedente e i dati da completare/confermare ovvero nei seguenti quadri:

- 1) **INTESTAZIONE**: identificativo domanda e riferimenti normativi;
- 2) **ANAGRAFICA AZIENDA**: dati identificativi del richiedente (dati pre-caricati da fascicolo AVEPA);
- 3) **RAPPRESENTANTE LEGALE**: dati identificativi del rappresentante legale (dati pre-caricati da fascicolo AVEPA);
- 4) **MODALITÀ DI PAGAMENTO**: indicazione dell'IBAN aggiornato (dati pre-caricati da fascicolo AVEPA);
- 5) **TOTALE CAPI**: vengono visualizzati i codici allevamento e la corrispondente specie allevata presenti a fascicolo. Per ogni codice allevamento presente in elenco dovranno essere selezionati ed indicati quelli dove il richiedente intenderà far domanda di aiuto per gli animali presenti ovvero i codici ASL dove:
  - sono presenti bovine da latte che hanno avuto almeno un parto alla data del 31/07/2016 e la produzione di latte è stata destinata alle vendite dirette o alle consegne;

- sono stati allevati i capi femmina di ovini e caprini macellati tra il 15/03 ed il 30/06/2017, di età superiore a quattro anni nel limite massimo del 15% della consistenza del gregge al 31/12/2016;
  - sono presenti scrofe che hanno concluso la lattazione di almeno 28 giorni nel periodo tra il 15/03 ed il 30/06/2017;
- 6) DICHIARAZIONI: vengono elencate una serie di dichiarazioni preselezionate ed indispensabili come requisiti per la presentazione della domanda:
- “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante legale dell'azienda, DICHIARA:
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
  - di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dell'aiuto richiesto con la presente domanda e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Identificazione e Registrazione degli animali;
  - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
  - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001;
  - di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
  - di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
  - di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
  - di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
  - di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria.
- 7) ALLEGATI:
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

La domanda, una volta che è stata quindi acquisita, completata, controllata, stampata e sottoscritta dal detentore-richiedente, deve poi pervenire all'AVEPA **perentoriamente entro il 15 maggio 2017** unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità sempre del richiedente.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Direttore dell'AVEPA n. 65 del 5 giugno 2015 “Definizione delle modalità per la trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ai fini della redazione di manuali e procedure operative” la trasmissione di documentazione su **supporto cartaceo** può esclusivamente avvenire attraverso le seguenti modalità:

1. consegna a mano;

2. servizio postale (posta raccomandata);
3. corriere espresso.

N.B.: si rammenta che la domanda dovrà **PERVENIRE** agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro i termini perentori del 02/05/2017 (ovvero, per il punto 2, NON farà fede il timbro postale).

La trasmissione di documentazione su **supporto digitale** deve avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 23:59:59 del 15 maggio 2017, con esclusione di ogni altro mezzo di trasmissione telematico agli indirizzi sottoriportati:

- Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Verona: [sp.vr@cert.avepa.it](mailto:sp.vr@cert.avepa.it); sede di Vicenza: [sp.vi@cert.avepa.it](mailto:sp.vi@cert.avepa.it)
- Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso, sede di Belluno: [sp.bl@cert.avepa.it](mailto:sp.bl@cert.avepa.it); sede di Treviso (anche per la provincia di Venezia): [sp.tv@cert.avepa.it](mailto:sp.tv@cert.avepa.it)
- Sportello unico agricolo di Rovigo (anche per la provincia di Padova): [sp.ro@cert.avepa.it](mailto:sp.ro@cert.avepa.it)

La documentazione trasmessa su supporto digitale deve essere prodotta secondo modalità che ne garantiscano l'integrità, l'immodificabilità e la staticità, nonché la leggibilità con i più comuni e diffusi applicativi informatici. A tal fine i documenti informatici allegati ai messaggi di PEC devono essere prodotti esclusivamente secondo le indicazioni contenute nella pagina "Trasmissione di documenti" del sito web istituzionale dell'AVEPA ([www.avepa.it/trasmissione-documenti](http://www.avepa.it/trasmissione-documenti)).

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda preliminare si considera la data di registrazione a protocollo o repertorio, in caso di consegna a mano che deve pervenire agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro e non oltre i termini perentori succitati, previsti dal DM n. 940 del 01/03/2017 e circolare AGEA prot. 36814 del 28/04/2017.

Ai sensi dell'art 38 del d.p.r. 445/2000, al fine di procedere all'identificazione del beneficiario, per entrambe le modalità di presentazione della domanda, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal richiedente e deve pervenire all'AVEPA entro e non oltre i termini perentori previsti dalla circolare AGEA prot. 36814 del 28/04/2017.

Tutte le informazioni sono comunque reperibili nel sito web istituzionale dell'AVEPA nell'apposita sezione dedicata al settore zootecnia.

## 6. Procedimento di ricevibilità ed ammissibilità della domanda preliminare di aiuto

### 6.1 Istruttoria di ricevibilità

Tutte le domande di aiuto sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza.

L'AVEPA effettua le proprie verifiche accertando che la domanda:

- sia pervenuta entro i termini perentori del 15/05/2017 previsti dal DM n. 940 del 01/03/2017 e circolare AGEA prot. 36814 del 28/04/2017;
- sia stata firmata dal detentore-richiedente che presenta la domanda;



- sia stato indicato il CUAA;
- sia stata allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non fosse rispettato e/o presente, la domanda si considererebbe non ricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di non ricevibilità.

Contestualmente alla ricevibilità, viene comunicato anche l'avvio del procedimento amministrativo di ammissibilità ai sensi dell'art. 8 l. 241/1990 nel quale vengono specificati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento (entro 60 giorni dalla chiusura dei termini ultimi per la presentazione della domanda);
- reperibilità degli atti ed il funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni;
- modalità per ricorrere contro l'eventuale inerzia amministrativa.

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda preliminare di aiuto**

L'AVEPA effettua il controllo amministrativo su tutte le domande ricevibili al fine di verificare la corrispondenza delle stesse alle condizioni di ammissibilità. L'AVEPA dovrà pertanto verificare la rispondenza dei dati riportati in domanda con quanto ufficialmente registrato nelle banche dati di riferimento ovvero la BDN, il SIAN ed il Fascicolo Aziendale e con ogni altra informazione eventualmente disponibile sulle banche dati informatiche alle quali ha accesso, funzionali all'istruttoria.

Qualora siano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità, la domanda viene considerata ammissibile all'aiuto e la sua istruttoria avrà esito positivo. In tale eventualità l'AVEPA, entro il termine massimo di 60 giorni successivi al tempo limite per il ricevimento delle domande, comunicherà ai richiedenti la conclusione del procedimento di ammissibilità delle domande comunicando, contestualmente, i requisiti ed i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa alla domanda di aiuto che darà avvio al procedimento amministrativo di finanziabilità, così come di seguito descritta.

Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dei valori ammissibili (capi) tali da comportare una futura riduzione dell'aiuto, il responsabile del procedimento, ne dà notizia al richiedente mediante preavviso di rigetto parziale ai sensi dell'art 10-bis della l. 241/1990 mediante PEC.

Ai titolari delle domande con istruttoria negativa, l'AVEPA provvede ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della l. 241/1990, mediante PEC.

Nel caso di non ammissibilità (anche parziale) dell'aiuto, il procedimento si conclude con il decreto di non ammissibilità (o di ammissibilità parziale).

Avverso il provvedimento di non ammissibilità o di ammissibilità parziale della domanda, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

## 7. Procedimento di finanziabilità

### 7.1 Compilazione, trasmissione e termini di presentazione della dichiarazione integrativa dell'aiuto

Tutti i detentori-richiedenti che hanno fatto domanda di aiuto entro il 15/05/2017 e hanno avuto comunicazione del suo esito positivo (totale o parziale) possono trasmettere all'AVEPA la prevista e successiva dichiarazione integrativa della domanda di aiuto stessa (di seguito per brevità "integrazione") nel periodo che intercorre tra il 30/06 ed il 21/07/2017.

Detta dichiarazione deve essere acquisita e completata tramite l'applicativo presente nel sito web istituzionale dell'AVEPA all'indirizzo: <http://app.avepa.it/mainapp>.

Anche per la presentazione dell'integrazione, il richiedente, o i soggetti dagli stessi delegati, troverà il modulo precaricato nell'applicativo dell'AVEPA denominato "CALAMITA' NATURALI" basato sui dati autorizzati nella fase di presentazione della domanda preliminare di aiuto.

Per compilare l'integrazione nell'applicativo dell'AVEPA sopraindicato, il compilatore deve aver richiesto il proprio ACCOUNT e correlata PASSWORD registrandosi nel GUARD alla pagina del sito dell'AVEPA <http://www.avepa.it/applicativi>; ciò consente l'accesso riservato alla compilazione *on-line* della domanda di aiuto.

Il primo passo da compiere per la compilazione dell'integrazione è la selezione del "Codice modulo: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AIUTO ZOOTECNIA" dopodiché comparirà in automatico la descrizione del modulo per la domanda di aiuto ex DM 940/2017.

A questo punto si procede col recupero dell'integrazione e dei dati precedentemente caricati in fase di presentazione della domanda di aiuto mediante l'inserimento del CUA del richiedente (nell'eventualità sia un soggetto terzo ad essere incaricato della compilazione della domanda stessa *on-line*, dev'esserci una delega semplice sottoscritta e valida agli atti sempre presso il soggetto terzo incaricato); fatto ciò, in automatico - da fascicolo aziendale - verrà caricata la domanda di aiuto che contiene già i dati relativi al richiedente e i dati da completare/confermare ovvero nei seguenti quadri:

- 1) **INTESTAZIONE:** identificativo domanda e riferimenti normativi;
- 2) **ANAGRAFICA AZIENDA:** dati identificativi del richiedente (dati precaricati da fascicolo AVEPA);
- 3) **RAPPRESENTANTE LEGALE:** dati identificativi del rappresentante legale (dati precaricati da fascicolo AVEPA);
- 4) **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** indicazione dell'IBAN aggiornato (dati precaricati da fascicolo AVEPA);
- 5) **TOTALE CAPI:** vengono visualizzati i codici allevamento per i quali è stata ammessa la domanda di aiuto e la corrispondente specie allevata presenti a fascicolo. Per ogni codice allevamento presente nell'elenco dovranno essere selezionati ed indicati il numero di animali per i quali il richiedente intende presentare l'integrazione ovvero:
  - numero ed identificazione delle bovine da latte che hanno avuto almeno un parto alla data del 31/07/2016 e la produzione di latte aziendale è stata destinata alle consegne o alle vendite;
  - numero ed identificazione dei capi femmina di ovini e caprini di età superiore a quattro anni nel limite massimo del 15% della consistenza del gregge al 31/12/2016 che sono stati effettivamente macellati nell'arco temporale tra il 15/03 ed il 30/06/2017;
  - numero ed identificazione individuale aziendale delle scrofe che hanno effettivamente concluso la lattazione di almeno 28 giorni nel periodo tra il 15/03 ed il 30/06/2017;

6) DICHIARAZIONI: vengono elencate una serie di dichiarazioni preselezionate ed indispensabili come requisiti per la presentazione della domanda:

“Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante legale dell'azienda, DICHIARA:

- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dell'aiuto richiesto con la presente domanda e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Identificazione e Registrazione degli animali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
- di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria.

7) ALLEGATI:

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- certificato/i di macellazione dei capi ovi-caprini richiesti ad aiuto;
- certificazione delle scrofe richieste ad aiuto che hanno concluso la lattazione di almeno 28 giorni nell'arco di tempo previsto da parte di un veterinario regolarmente iscritto all'albo professionale (l'eventuale assenza di questo documento determina l'inammissibilità dei capi all'aiuto).

La comunicazione integrativa, una volta che è stata quindi acquisita, completata, controllata, stampata e sottoscritta dal detentore-richiedente, deve poi pervenire all'AVEPA unitamente ai documenti da allegare nel periodo che intercorre **tra il 30/06 e perentoriamente entro il 21/07/2017**.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Direttore dell'AVEPA n. 65 del 5 giugno 2015 “Definizione delle modalità per la trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ai fini della redazione di manuali e procedure operative” la trasmissione di documentazione su **supporto cartaceo** può esclusivamente avvenire attraverso le seguenti modalità:

1. consegna a mano;

2. servizio postale (posta raccomandata);
3. corriere espresso.

**N.B.:** si rammenta che l'integrazione dovrà **PERVENIRE** agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro i termini perentori del 21/07/2017 (ovvero, per il punto 2, NON farà fede il timbro postale).

La trasmissione di documentazione su **supporto digitale** deve avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 23:59:59, con esclusione di ogni altro mezzo di trasmissione telematico agli indirizzi sottoriportati:

- Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Verona: [sp.vr@cert.avepa.it](mailto:sp.vr@cert.avepa.it); sede di Vicenza: [sp.vi@cert.avepa.it](mailto:sp.vi@cert.avepa.it);
- Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso, sede di Belluno: [sp.bl@cert.avepa.it](mailto:sp.bl@cert.avepa.it); sede di Treviso (anche per la provincia di Venezia): [sp.tv@cert.avepa.it](mailto:sp.tv@cert.avepa.it);
- Sportello unico agricolo di Rovigo (anche per la provincia di Padova): [sp.ro@cert.avepa.it](mailto:sp.ro@cert.avepa.it).

La documentazione trasmessa su supporto digitale deve essere prodotta secondo modalità che ne garantiscano l'integrità, l'immodificabilità e la staticità, nonché la leggibilità con i più comuni e diffusi applicativi informatici. A tal fine i documenti informatici allegati ai messaggi di PEC devono essere prodotti esclusivamente secondo le indicazioni contenute nella pagina "Trasmissione di documenti" del sito web istituzionale dell'AVEPA ([www.avepa.it/trasmissione-documenti](http://www.avepa.it/trasmissione-documenti)).

Ai fini della verifica del rispetto del termine si considera la data di registrazione a protocollo o repertorio, in caso di consegna a mano che deve pervenire agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro e non oltre i termini perentori succitati, previsti dal DM n. 940 del 01/03/2017.

Ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, al fine di procedere all'identificazione del beneficiario, per entrambe le modalità di presentazione della domanda, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal richiedente e deve pervenire all'AVEPA entro e non oltre i termini perentori previsti dalla circolare dell'AGEA prot. 19383 del 03/03/2017.

La modulistica è reperibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA nell'apposita sezione dedicata al settore zootecnia.

## **7.2 Istruttoria di ricevibilità della dichiarazione integrativa dell'aiuto**

Tutte le integrazioni sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza.

L'AVEPA effettua le proprie verifiche accertando che l'integrazione:

- sia pervenuta entro i termini perentori del 21/07/2017 previsti dal DM n. 940 del 01/03/2017 e dalla circolare dell'AGEA prot. 19383 del 03/03/2017;
- sia stata firmata dal detentore-richiedente che presenta la domanda;
- sia stato indicato il CUAA;

- sia stata allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non fosse rispettato e/o presente, l'integrazione si considererebbe non ricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità dell'integrazione.

Contestualmente alla ricevibilità dell'integrazione, viene comunicato anche l'avvio del procedimento amministrativo di finanziabilità dei capi all'aiuto ai sensi dell'art. 8 l. 241/1990 nel quale vengono specificati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento;
- reperibilità degli atti ed il funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni;
- modalità per ricorrere contro l'eventuale inerzia amministrativa.

### **7.3 Istruttoria di ammissibilità della dichiarazione integrativa dell'aiuto**

L'AVEPA effettua il controllo amministrativo su tutte le integrazioni ricevibili al fine di verificare la corrispondenza delle stesse alle condizioni di ammissibilità. L'AVEPA dovrà pertanto verificare la rispondenza dei dati riportati nell'integrazione con quanto allegato e ufficialmente registrato nelle banche dati di riferimento ovvero la BDN, il SIAN ed il Fascicolo Aziendale e con ogni altra informazione eventualmente disponibile sulle banche dati informatiche alle quali ha accesso, funzionali all'istruttoria.

Qualora siano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità, la domanda comprensiva dell'integrazione viene considerata ammissibile all'aiuto e la sua istruttoria avrà esito positivo.

Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dei valori ammissibili (capi) tali da comportare una futura riduzione dell'aiuto, il responsabile del procedimento, ne dà notizia al richiedente mediante preavviso di rigetto parziale ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990 mediante PEC.

Ai titolari delle domande con istruttoria negativa, l'AVEPA provvede ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10-bis della l. 241/1990, mediante PEC.

Nel caso di non ammissibilità (anche parziale) dell'aiuto, il procedimento si conclude con il decreto di non ammissibilità o di ammissibilità parziale.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità o di ammissibilità parziale della domanda, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

L'AVEPA, entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi successivi al tempo limite per il ricevimento delle domande, comunicherà ai richiedenti l'ammissibilità delle domande.

## 8. Determinazione dell'importo unitario degli aiuti e modulazioni

Dato atto che per ognuna delle tre tipologie diverse di aiuto sopra descritte l'importo unitario è subordinato alla determinazione dei totali dei capi ammissibili distinti per le misure di sostegno in base al plafond finanziario complessivamente disponibile (e che AGEA Coordinamento calcolerà a livello nazionale), è possibile comunque precisare che l'importo dell'aiuto unitario:

- per le vacche da latte in zona montana è ridotto del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedono i primi cento mentre viene ridotto del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda eccedano i primi 200;
- per gli ovicaprini non potrà comunque essere superiore a 30€ e le eventuali risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento della misura legata alle vacche da latte in zona montana;
- per le scrofe viene maggiorato del 50% per le aziende che al 31/03/2017 detengono meno di 500 scrofe, ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che eccedono le prime 500, ridotto del 75% per le scrofe ammissibili al premio che eccedono le prime 2000 (fatta salva la maggiorazione descritta, l'importo unitario non potrà comunque essere superiore a 45 euro) - le eventuali risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento della misura legata alle vacche da latte in zona montana.

Il termine ultimo per il pagamento degli aiuti è come da regolamento il 30 settembre 2017.